Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

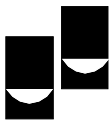

Corte I
A-833/2007
{T 0/2}

Sentenza del 3 ottobre 2007

Composizione: Giudici Markus Metz (Presidente del collegio),
Florence Aubry Girardin e Thomas Stadelmann
(Presidente di camera).
Cancelliere Marco Savoldelli.

X._____,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,

concernente
vendita all'asta di quote di contingente per l'importazione di carne, importazione prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione, riscossione posticipata di tributi, condono.

Ritenuto in fatto:

A. La ditta X._____ (ricorrente), è una società attiva nel campo del commercio di carne e di altri generi alimentari.

B. In data 24 febbraio 2006, sulla base della vendita all'asta 4/2006 concernente animali da macello e carne, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) le ha attribuito una quota di contingente doganale pari a 1'500 kg per l'importazione di “lombi/high-quality-beef”, all'aliquota di dazio del contingente (ADC). La decisione di aggiudicazione era accompagnata dal vaglia di pagamento – entro 30 giorni dalla notifica – del prezzo di fr. 19'500.--. Essa specificava che eventuali importazioni effettuate prima del versamento del prezzo d'aggiudicazione sarebbero state considerate come importazioni fuori contingente, quindi tassate all'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC). Tale decisione non è stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato.

C. Il pagamento del suddetto importo è stato effettuato dalla ricorrente il 24 marzo 2006. Sennonché, a quel momento, quest'ultima aveva già importato 417 kg di merce. Con lettera del 30 marzo successivo, l'UFAG le ha pertanto comunicato che la stessa avrebbe dovuto essere sdoganata all'ADFC, impartendole nel contempo un termine di 10 giorni per controllare i dati figuranti nella tabella acclusa alla sua lettera e provvedere alla notifica di eventuali irregolarità.

D. La presa di posizione della ricorrente risale al 7 aprile 2006. Mediante tale scritto, essa ha riconosciuto il proprio errore, riconducendolo a una clamorosa dimenticanza rispettivamente ad un malinteso intercorso con il suo ufficio contabilità. La ricorrente ha nel contempo descritto la situazione in quel periodo in Argentina, Paese di origine della merce importata, rilevando lo stato di confusione venutosi a creare tra gli importatori a seguito di un minacciato blocco delle esportazioni da parte del governo di quel Paese. In considerazione delle circostanze, la ricorrente ha pertanto invitato l'UFAG ad astenersi dall'apertura di procedure di natura penale nei suoi confronti.

E. Facendo riferimento al punto 7 delle condizioni d'asta pubblicate sul bando del 17 febbraio 2006, il 3 maggio 2006 l'UFAG ha comunicato alla ricorrente di non poter entrare nel merito delle argomentazioni da lei sviluppate, concludendo che l'incarto sarebbe stato trasmesso all'Amministrazione federale delle dogane per la fatturazione della differenza tra l'ADC e l'ADFC.

F. Il 14 novembre 2006 la Direzione generale delle dogane (DGD), cui l'UFAG aveva trasmesso l'incarto, ha scritto alla ricorrente notificandole che l'importo dovuto – calcolato sulla base di una quantità di kg 417 lordi di merce – ammontava a fr. 8'766.55 (fr. 8'561.05 di dazio + fr. 205.50 di IVA), fissandole un ulteriore termine di 10 giorni per un'eventuale presa di posizione prima dell'emanazione di una decisione formale di riscossione posticipata.

G. In risposta alla lettera della DGD, il 27 novembre successivo la ricorrente

ha dapprima puntualizzato che la merce importata non era costituita da “prosciutto crudo”, come erroneamente indicato dalla DGD nella lettera appena citata, bensì da “lombi/high-quality-beef”. Per la prima volta, essa ha quindi affermato di non ritenersi responsabile di quanto accaduto rispettivamente osservato che – per quanto riferitole dal suo spedizioniere – il nuovo sistema di sdoganamento tramite “E-DEC” neppure permetterebbe l'importazione di merce prima dell'avvenuto pagamento dell'importo richiesto. Sempre in proposito, essa ha fatto inoltre riferimento alla lista d'importazione definitiva inviatale ed alla dicitura “gesperrt” riportata sulla stessa, quindi all'incongruenza tra la data riportata sulla lista (il 20 marzo 2006) e la data in cui – secondo l'autorità – si sarebbe svolto lo sdoganamento (il 17 marzo 2006).

H. Dopo aver nuovamente consultato l'Ufficio federale dell'agricoltura, con decisione del 21 dicembre 2006, la DGD ha emanato la decisione di riscossione supplementare e condannato la ricorrente al pagamento di complessivi fr. 8'766.55.

I. Di qui il ricorso del 31 gennaio successivo, depositato davanti al Tribunale amministrativo federale dalla ditta X._____, volto al totale – in subordine, parziale – annullamento della decisione citata.

Con tale atto – dopo aver sottolineato la propria buona fede, le circostanze straordinarie in cui si trovava il Paese d'origine della merce al momento dell'importazione e comunicato di aver provveduto ad una profonda ristrutturazione dell'organizzazione interna della società – la ricorrente ha denunciato nuovamente problemi legati al funzionamento del sistema “E-DEC”, l'errore nel definire la merce da lei importata da parte della DGD, il protrarsi della procedura e – più in generale – l'eccessivo formalismo che contraddistinguerebbe l'agire delle autorità preposte. Essa ha quindi censurato la mera funzione repressiva assunta dai sistemi procedurali e di controllo applicati, un errore nel calcolare gli importi di dazio richiesti e un'errata applicazione delle norme in materia. In considerazione della mancanza di intenzionalità da parte sua come pure di altri elementi elencati nell'atto di ricorso, la ricorrente ha infine formulato – in via ancor più subordinata – una richiesta di condono dei dazi eventualmente dovuti.

J. La risposta della DGD risale al 28 marzo 2007. Prendendo posizione sul ricorso e chiedendone il rigetto, quest'ultima ha innanzitutto sottolineato l'esclusiva responsabilità che incombe su ogni singolo importatore in merito alla gestione dei contingenti ricevuti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – che ritiene si sia verificato un errore di sistema – essa ha quindi puntualizzato che lo sdoganamento tramite “E-DEC”, che ha sostituito il vecchio sistema di sdoganamento il 1. gennaio 2006, non permette per ora una verifica dei pagamenti all'atto dell'importazione ma solo il controllo della disponibilità di contingente, e che – per ragioni tecniche – la verifica del pagamento nei tempi indicati può pertanto avvenire unicamente a posteriori.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel seguito.

Considerando in diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattispecie giusta l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007. Per quest'ultimo disposto, le procedure d'imposizione doganale pendenti al momento della sua entrata in vigore, come il caso in esame, soggiaciono infatti ancora al diritto previgente.

1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) – esclusivamente disciplinata dalle norme procedurali del diritto doganale (art. 24 e art. 29 segg. LD; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c) – e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF o da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 cpv. 4 PA e art. 19 segg. della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]), la presente procedura soggiace alla PA.

1.3 Tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie, il provvedimento in esame – una decisione fondata sul diritto pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA – è stato impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA; art. 50 PA). Rispettate sono pure le esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è di principio ricevibile e dev'essere esaminato nel merito.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).

Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit adminstratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.).

I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo

1998, no. 674 segg.).

3. La decisione qui impugnata basa formalmente sull'art. 12 DPA, norma applicabile alla fattispecie in conformità al rinvio contenuto nell'art. 80 vLD, in vigore fino al 30 aprile 2007. Questa norma prevede che se in seguito ad un'infrazione della legislazione amministrativa della Confederazione – in concreto una contravvenzione ex art. 74 cifra 15 in relazione con l'art. 9 e l'art. 13 vLD – una tassa non è stata a torto riscossa, la tassa non reclamata va pagata successivamente.

   L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa d'altro canto che obbligato al pagamento è colui che ha fruito dell'indebito profitto. Il vantaggio patrimoniale – ed è quanto viene concretamente rimproverato alla ricorrente – può derivare anche dal fatto di aver importato merci all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC) senza che ne fossero date le condizioni (decisione del Tribunale federale 2A.596/1998 del 7 luglio 1999, consid. 4d; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.; decisione della CRD 2002-112 del 17 aprile 2003 pubblicata in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.119, consid. 2c).

4.

4.1 Giusta l'art. 17 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in ambito di approvvigionamento, nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Sempre al fine di garantire determinate condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli, l'art. 21 LAgr prevede pure la fissazione di contingenti doganali (DTF 128 II 34, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2). La ripartizione rispettivamente l'attribuzione di tali contingenti può tra l'altro avvenire mediante vendita all'asta (art. 22 cpv. 2 lett. a LAgr).

4.2 Le modalità di ripartizione dei contingenti doganali mediante vendita all'asta sono regolate dall'art. 16 segg. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr, RS 916.01) e – per quanto riguarda la fattispecie in esame – anche dall'art. 17 segg. dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM, RS 916.341).

4.3 In questo contesto, affinché una determinata merce possa essere importata all'ADC, sia l'art. 19 cpv. 2 OIAgr che l'art. 19 cpv. 1 OBM prescrivono che l'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo di aggiudicazione. Se le condizioni indicate non sono adempiute, viene invece applicata l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC).

5.

5.1 La ricorrente non nega di aver importato parte della quota di contingente

doganale che le era stata attribuita mediante vendita all'asta, prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione. Con scritto del 7 aprile 2006, essa riconosce il proprio errore, riconducendolo espressamente a una dimenticanza rispettivamente ad un malinteso intercorso con il suo ufficio contabilità. Riconosciuta è pure la quantità di merce importata (417 kg) prima del pagamento.

5.2 Pur non contestando di aver proceduto all'importazione di 417 kg di merce prima del pagamento dell'importo dovuto, la ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata. Essa censura un'errata applicazione della legge e deplora l'eccessivo formalismo che contraddistinguerebbe l'agire delle autorità – volto, a suo dire, a una mera funzione repressiva tramite la riscossione di dazi a carattere proibitivo –, sottolineando la particolarità della situazione in cui si trovava il Paese d'origine della merce al momento della sua importazione. Denuncia errori nel definire la merce importata e nel calcolare gli importi di dazio dovuti. Mette infine in discussione il funzionamento del sistema “E-DEC”, criticandone l'affidabilità.

5.2.1 La censura di errata applicazione della legge è infondata. Come visto, la condizione dell'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione prima dell'importazione è ancorata negli art. 19 cpv. 2 OlAgr e art. 19 cpv. 1 OBM. Queste norme rispecchiano un'opzione perfettamente legittima del Consiglio federale, presa nell'ambito della delegazione legislativa ad esso accordata (DTF 129 II 160, consid. 2.3.; decisione del Tribunale federale 2A.452/2002 del 6 dicembre 2002, consid. 2). Del pari, del tutto legale è anche il carattere proibitivo delle aliquote per lo sdoganamento di merce all'ADFC. Quello della fissazione di contingenti al fine del controllo delle importazioni è uno strumento riconosciuto e previsto dala LAgr, applicato in pieno rispetto del diritto internazionale (DTF 128 II 34, consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2.3).

Per altro occorre osservare che oggetto della presente procedura sono unicamente i contenuti della decisione di riscossione posticipata del 21 dicembre 2006, non invece quelli della decisione di aggiudicazione del 24 febbraio precedente. Quest'ultima è infatti rimasta incontestata ed è da tempo cresciuta in giudicato, ivi compreso per quanto riguarda le modalità di pagamento, espressamente indicate nella stessa e dalla ricorrente implicitamente accettate (in senso conforme, cfr. la decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722 dell'8 marzo 2007, consid. 5.1).

5.2.2 Prescrivendo l'art. 19 cpv. 2 OlAgr e l'art. 19 cpv. 1 OBM delle vere e proprie condizioni di pagamento, frutto di un'opzione ben precisa dell'autorità competente, fuori luogo è pure il rimprovero di eccessivo formalismo mosso relativamente all'agire delle autorità doganali. Per quanto ricevibile e non già da proporsi nell'ambito dell'impugnazione della decisione di aggiudicazione del contingente per i motivi appena esposti, anche tale censura risulta infondata. Il riconoscimento di eccessivo formalismo nell'agire di un'autorità presuppone l'applicazione di regole di forma severe e fini a se stesse, ciò che è da principio escluso nella fattispecie, essendo le citate

modalità di pagamento delle vere e proprie condizioni contestuali all'aggiudicazione ed alla gestione dei contingenti doganali (PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.4.6., con riferimenti alla giurisprudenza).

Sempre in questo contesto, irrilevante è pure il fatto che la ricorrente – come da lei stessa affermato, dopo aver però attribuito l'accaduto ad una sua "clamorosa dimenticanza" – sarebbe stata distolta dall'occuparsi delle questioni prettamente amministrative relative alla società, a causa delle notizie che venivano dall'Argentina. Occorre infatti ricordare che l'indebito profitto che le viene rimproverato (cfr. precedente consid. 3) e per il quale l'istanza inferiore ha proceduto alla riscossione posticipata che ci occupa, dipende unicamente da una violazione oggettiva di un disposto della legislazione doganale, in concreto assodata (cfr. sempre DTF 129 II 160, consid. 3.2. con ulteriori riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.).

5.2.3 La censura riguardante gli errori nel definire la merce e nel calcolare gli importi di dazio dovuti è anch'essa infondata rispettivamente non sufficientemente circostanziata. La merce importata è stata indicata correttamente fin dalla lettera del 30 marzo 2006. L'errore cui fa riferimento la ricorrente – intervenuto in seguito, e solo nella lettera indirizzata dalla DGD alla ricorrente il 14 novembre 2006 – era riconoscibile come tale e non ha portato pregiudizio alcuno alla ricorrente. Esso è stato poi nuovamente corretto, tant'è che dalla decisione qui impugnata – datata 21 dicembre 2006 – emerge inequivocabilmente che la merce importata prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione era costituita da "lombi/high-quality-beef", non da "prosciutto crudo".

5.2.4 Come visto, in sede di ricorso la ricorrente sostiene ancora che la somma dovuta non terrebbe conto di un anticipo di fr. 5'421.--, che sarebbe stato da lei corrisposto in occasione dell'acquisto all'asta dei contingenti di sua pertinenza. Venendo meno al suo dovere di collaborare ed adeguatamente sostanziare le proprie richieste (cfr. art. 13 PA; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.3; ISABELLE HÄNER/ALFRED KÖLZ, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 602 segg.), essa non produce però nessun giustificativo al riguardo.

Il pagamento di detto importo non emerge d'altra parte chiaramente neppure dall'incarto dell'istanza inferiore. Al contrario, da quest'ultimo risulta che, in data 14 novembre 2006, la DGD ha inviato alla ricorrente la nota dettagliata dei dazi ancora dovuti – nota pari a fr. 8'766.55 – impartendole un termine di 10 giorni per esprimersi in merito e che, in quell'occasione, essa non ha mosso nessuna obiezione. Da tale fatto si può quindi concludere che – contrariamene a quanto da lei successivamente sostenuto ma non sostanziato – gli importi calcolati dalla DGD erano e sono corretti. Di qui, l'infondatezza del ricorso anche su questo punto. Alla stessa conclusione occorre giungere anche nel caso in cui, con la propria censura, la ricorrente avesse inteso riferirsi al prezzo pagato per l'aggiudicazione del contingente medesimo. In base al bando (punto 7 lett. f), esso non comprende infatti alcun tributo doganale né tasse.

5.2.5 Del tutto generiche si rivelano infine le critiche al sistema di sdoganamento E-DEC. In assenza di riscontri concreti, che incombeva alla ricorrente di invocare (in proposito cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia doganale [CRD] 2003-128 del 4 ottobre 2005, consid. 38), non è al riguardo necessario spendere ulteriori parole.

6. Preso atto dell'infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, occorre di seguito soffermarsi sulla domanda di condono. Con la sua impugnativa, essa formula infatti – in via ancor più subordinata rispetto alla domanda di annullamento parziale della decisione di riscossione – una richiesta di condono dei dazi eventualmente dovuti.

   La problematica del condono è regolata dall'art. 127 vLD (al riguardo cfr. HANS BEAT NOSER, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG – wozu, wie, wann?, Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78 segg. [con seguito in 4/90, pag. 46 segg.]). In base a questa norma, il dazio può essere in tutto o in parte condonato per vari motivi. Tra essi anche quelli evocati dalla ricorrente, ovvero quando, in base alle circostanze specifiche, la riscossione posticipata costituisse un non equo aggravio (127 cpv. 1 cifra 3 vLD), oppure se a causa di circostanze straordinarie non concernenti la fissazione dei tributi, la riscossione costituisse un rigore particolare (art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD). La domanda di condono, corredata dei necessari documenti giustificativi, dev'essere presentata alla direzione generale delle dogane entro un anno dal momento della determinazione dei tributi (art. 127 cpv. 2 vLD).

   Sennonché, l'applicazione dell'art. 127 vLD presuppone che il dazio oggetto del condono sia stato stabilito definitivamente, con una decisione cresciuta in giudicato. L'istituto del condono è infatti espressione dell'esecuzione fiscale e non della tassazione. Ma appunto tale condizione fa difetto nel caso in esame (decisione della CRD 2001-044 del 18 settembre 2002, consid. 4a recentemente confermata con decisione del Tribunale amministrativo federale A-1732/2006 dell'8 maggio 2007, consid. 3.2.). Questo perché nella fattispecie i dazi reclamati dalla DGD sono ancora oggetto di litigio tra le parti. Di qui l'irricevibilità della richiesta di condono, la quale potrà se del caso essere nuovamente formulata all'istanza competente, allorché la decisione concernente il dazio dovuto sarà diventata definitiva.

7. Riassumendo, le censure della ricorrente si sono tutte rivelate inconsistenti. Nella misura in cui risulta ricevibile, ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata, che condanna la ricorrente al pagamento del dazio di fr. 8'766.55.

8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo richiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dalla ricorrente il 19 febbraio 2007.

9. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla DGD non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente e integralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione (atto giudiziario):
   - alla ricorrente
   - all'istanza inferiore

Il Presidente di camera:	Il Cancelliere:
Thomas Stadelmann	Marco Savoldelli

Rimedi giuridici:

Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concernano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

Data di spedizione: